



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO	
N.	1176
Data	14.07.2013

PROGETTO DI LEGGE

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Art. 1

Nell'intento di assicurare la piena realizzazione di quanto stabilito dall'articolo 12 della Dichiarazione dei diritti e dei cittadini, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con Decreto 18.09.1991 n. 116 e promuovere la cultura della genitorialità, si riconosce la funzione sociale e l'importanza della mediazione familiare e si provvede a disciplinare la figura professionale del mediatore familiare e a definirne il processo formativo e gli ambiti professionali ed operativi.

Art. 2

La mediazione familiare è un percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione delle relazioni familiari e, in particolare, la condivisione della responsabilità genitoriale, in vista o in seguito alla separazione, al divorzio e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla successiva modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e/o divorzio, all'interruzione di una relazione di fatto.

In particolare, attraverso il percorso di mediazione familiare, viene offerta ai genitori l'opportunità di un ciclo di incontri durante i quali gli stessi, alla presenza di un terzo neutrale, il Mediatore Familiare, possono tentare di raggiungere i migliori accordi possibili per l'organizzazione della cura dei figli dopo la disgregazione del nucleo familiare e ciò, al fine di assicurare il diritto naturale di ciascun minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e a vedere garantita la qualità del suo percorso complessivo di sviluppo.

Art. 3

Al fine di garantire l'effettività di quanto stabilito agli articoli 1 e 2 della presente Legge, è istituita la figura professionale del Mediatore Familiare.

Il Mediatore Familiare è un professionista qualificato, neutrale, indipendente ed equidistante dalle parti, esperto nelle teorie e nelle tecniche della Mediazione Familiare, nonché in



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

possesto di conoscenze approfondite in diritto, psicologia e sociologia, con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali, il quale, su sollecito dei genitori, svolge, nella garanzia della riservatezza e in completa autonomia dall'organo giudiziario, le seguenti funzioni:

a) si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, in cui siano specificati in particolare i termini della cura e dell'educazione dei figli stessi;

b) facilita la comunicazione e promuove l'esercizio da parte dei soggetti coinvolti della comune responsabilità genitoriale;

c) sostiene le parti affinché possano giungere ad un accordo, duraturo e reciprocamente accettabile, che sia frutto del libero consenso di entrambe.

Art. 4

L'articolo 110 della Legge 29 Aprile 1986 n. 49 è così sostituito:

Il Commissario della Legge, all'udienza di comparizione personale dei coniugi, invita le parti a rivolgersi ad un Mediatore Familiare per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, ad avviarlo.

Il Mediatore Familiare è scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Commissario della Legge.

Qualora le parti decidano di intraprendere un percorso di mediazione familiare il Commissario della Legge disporrà un rinvio del giudizio fino a tre mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori tre mesi.

L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti con il solo obbligo di fornire la motivazione al Mediatore Familiare e sotto il vincolo di segretezza da parte di quest'ultimo.

Ove l'intervento si concluda positivamente le parti, assistite dai rispettivi legali, presenteranno al Commissario della Legge il testo dell'accordo raggiunto.

In caso di insuccesso il Commissario della Legge adotterà gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 111 della presente Legge, previa acquisizione di una dichiarazione del Mediatore comprovante l'esito negativo del tentativo di mediazione.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione o in ogni altro procedimento avente ad oggetto la tutela dei minori, il Commissario della legge segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi ad un Mediatore Familiare.

Qualora le parti acconsentano il Commissario della Legge dispone un rinvio del giudizio fino a tre mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori tre mesi, in attesa dell'espletamento della mediazione".

Art. 5

In presenza di minori, anche nei giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio o di successiva modifica delle relative condizioni e in ogni altro procedimento avente ad oggetto la tutela dei minori, qualora ne ravvisi la necessità, il Commissario della Legge può invitare le parti ad avvalersi dell'attività di un Mediatore Familiare ai sensi del superiore articolo 4.

Art. 6

Il Mediatore Familiare è di norma un professionista privato. Tuttavia, al fine di garantire l'accesso ai non abbienti, può essere istituito un Servizio Pubblico di Mediazione Familiare.

Con Decreto Delegato sarà costituito presso la Segreteria di Stato per la Giustizia il Registro Professionale dei Mediatori Familiari, cui è fatto obbligo d'iscrizione per tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente Legge, vogliano esercitare la professione di Mediatore Familiare.

Il Decreto Delegato disciplinerà le modalità di iscrizione e svolgimento della professione, il Codice Deontologico del Mediatore Familiare, le tariffe professionali e attribuirà i compiti di vigilanza sul rispetto di detto Codice e degli altri obblighi previsti dalla Legge, nonché la competenza sull'adozione di eventuali sanzioni.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, con proprio Regolamento, è tenuto a disciplinare l'attività di Mediatore Familiare svolta da proprio personale all'interno delle strutture pubbliche.

I Mediatori Familiari che intendono iscriversi al predetto Registro devono essere in possesso del diploma di laurea magistrale in Psicologia, Giurisprudenza, Sociologia, Servizi Sociali e



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Pedagogia, nonché di una formazione specifica certificata dal possesso di un idoneo titolo universitario, quale master, specializzazione o perfezionamento in Mediazione Familiare aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7.

L'iscrizione al predetto Registro è consentita anche a Mediatori Familiari professionali che abbiano svolto corsi di formazione in Italia aventi i medesimi requisiti di cui al successivo articolo 7.

Art. 7

I corsi di specializzazione volti all'ottenimento della qualifica di Mediatore Familiare potranno essere svolti da Enti, Istituti o Associazioni Pubbliche o Private di acclarata competenza.

Requisiti minimi per il riconoscimento di tali corsi dovranno essere la durata non inferiore ai dodici mesi e il numero delle ore dedicate alla formazione teorica non inferiore a centottanta, mentre il numero delle ore sulla mediazione familiare dedicate al tirocinio ed alle esercitazioni pratiche non inferiore a quaranta.

Si individua nel Dipartimento della Formazione della Repubblica di San Marino l'Ente cui richiedere parere obbligatorio sulla qualità dei corsi di formazione proposti da Enti Pubblici e Privati nel rispetto dei criteri previsti dalla presente Legge.

Art. 8

Fatto salvo quanto previsto dal Codice di procedura penale vigente in materia di segreto professionale il Mediatore ha l'obbligo di mantenere assoluta riservatezza relativamente allo svolgimento, al contenuto e all'esito dei colloqui di mediazione svolti, anche laddove la mediazione sia stata attivata su parere o invio dell'autorità giudiziaria. Al fine di evitare che quanto emerso nell'ambito del percorso di mediazione familiare possa essere utilizzato strumentalmente nei giudizi di separazione e/o divorzio il Mediatore Familiare non potrà essere chiamato a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

Il Mediatore Familiare non potrà altresì essere coinvolto in diverso ambito professionale nel giudizio di separazione avanti il Tribunale Unico.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Art. 9

Il Mediatore Familiare occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e al Tribunale.

Nell' addebitare servizi e spese, il Mediatore Familiare deve dunque mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e rapportati alla complessità del caso.

Nessuna commissione, sconto, o simili remunerazioni possono essere dati o ricevuti dal Mediatore per l'invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.

Il Mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.

Durante la seduta di orientamento iniziale, il Mediatore Familiare deve sempre comunicare tempestivamente ai clienti il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, così come le proprie tariffe.

Art. 10

Con apposito Decreto Delegato da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, verranno istituiti il Registro dei Mediatori Familiari, i tariffari dei Mediatori Familiari privati, nonché il regime transitorio da applicare a tutti i procedimenti di separazione e/o divorzio, nonché tutti i procedimenti aventi ad oggetto la tutela del minore pendenti al momento di entrata in vigore della presente Legge.

Art. 11

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.